

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

TIM ProtezioneCyber

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 10.2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Contratto di Assicurazione Rami Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.



TIM Protezione Cyber

Data ultimo aggiornamento: 10.2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

TIM PROTEZIONE CYBER è una polizza che:

- protegge il Contraente ed il relativo Nucleo Familiare dal Furto dell'identità digitale, tutela la sua reputazione online e garantisce un rimborso in caso di sottrazione illecita di denaro da conti correnti e strumenti di pagamento;
- fornisce al Contraente ed al relativo Nucleo Familiare vari interventi di Assistenza nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto è suddiviso in due Sezioni, secondo lo schema di cui al seguito. Il pacchetto di coperture è opzionale, a scelta del Contraente, nella Formula: Silver – Gold – Platinum.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (Formula Gold o Platinum)

L'Assicurazione copre gli eventuali danni monetari sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un furto della propria identità digitale cui siano conseguiti eventi dannosi. Sono coperti i seguenti eventi:

Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi

L'Assicuratore si impegna, entro i limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato del danno economico subito, a condizione che non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze, compresa l'Istituzione Finanziaria alla quale abbia richiesto il rimborso del medesimo ammontare di quanto sottratto illecitamente.

Furto di identità

La Garanzia sarà operativa a condizione che l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il Furto alle Autorità competenti entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato i seguenti costi, entro i limiti indicati in polizza:

- il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per sottoporre nuovamente richieste di prestiti, finanziamenti o altre forme di credito che siano state respinte esclusivamente in ragione di un Furto di Identità; il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per la predisposizione di atti notori o altri documenti simili, ed altre spese connesse a questa necessità (es. chiamate telefoniche, spese di spedizione); il rimborso del costo effettivo relativo alla sostituzione dei documenti (es. patenti di guida, passaporti, carta di Identità, certificati di matrimonio, certificati azionari) in ragione di un Furto di Identità (es. costo per ulteriori spese legali, dichiarazioni giurate).

Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato, entro i limiti indicati in polizza:

- a) le spese necessarie per presentare istanza di oscuramento ai sensi di legge al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per porre fine all'azione di diffamazione e/o Cyber bullismo e/o Cyberstalking nei confronti dell'Assicurato;
- b) le spese necessarie per rivolgersi al Garante della Privacy se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non ha ottemperato all'oscuramento entro 48 ore dalla richiesta;
- c) le spese necessarie per le prime 10 ore di supporto psicologico la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al Cyberbullismo e/o Cyberstalking subito dall'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (Formula Gold o Platinum)

In riferimento agli eventi di accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi, la copertura assicurativa non opera nel caso in cui non siano soddisfatte le "Condizioni di operatività della Garanzia".

La Garanzia non opera nel caso in cui il danno economico sia:

1. stato totalmente rimborsato dall'Istituzione Finanziaria; in caso di rimborso parziale, la Garanzia opera per la differenza;
2. causato fraudolentemente dall'Assicurato o da persone che convivono con la persona assicurata;
3. derivante dal pagamento di riscatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
4. dovuto all'attivazione di abbonamenti (ad esempio canoni e contributi di adesione).

La Garanzia, inoltre, non opera in caso di Furto, perdita o smarrimento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o di Sinistri che abbiano causato la perdita di moneta virtuale (ec. Criptovalute, sistemi di pagamento in moneta virtuale).

Per eventi di Furto di identità, la Garanzia non opera in caso di danni indiretti, quali ad esempio perdite di chance o di profitto.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (Formula Gold o Platinum)

La copertura assicurativa è valida a condizione che:

- il Contraente sia una persona fisica; l'Assicurato sia in grado di individuare e provare che il Furto di identità digitale sia avvenuto mediante accesso non autorizzato, ad esempio allegando l'e-mail di Phishing ricevuta; gli Apparati Digitali connessi siano costantemente aggiornati;
- gli Apparati Digitali connessi utilizzati dall'utente per le attività e i pagamenti online, siano dotati di un sistema di sicurezza valido e aggiornato;
- l'Assicurato adotti tecniche di Autenticazione a due fattori (2FA) o, in alternativa, effettui regolarmente la modifica delle password di accesso.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i Contraenti aventi residenza Italia. L'Assicurazione di Assistenza è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana. L'Assicurazione di Perdite Pecuniarie è valida nel mondo.



Che obblighi ho?

Quando il Contraente sottoscrive il contratto ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo.



Quanto e come devo pagare?

L'Assicurazione prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio annuo è frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Il Contraente deve versare il Premio a Tim my Broker S.r.l., quale Distributore che cura il contatto con il Cliente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. L'Assicurazione conclusa mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà di concludere il contratto. Da tale momento, l'Assicuratore garantisce le coperture assicurative prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che sia stato pagato il Premio. L'Assicurazione ha una durata annuale e, in mancanza di disdetta, il contratto è prorogato per un anno e così a seguire. In caso di disdetta, la Polizza scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Il contratto di assicurazione si perfeziona con il pagamento del Premio.



Come posso disdire la polizza?

Inviando comunicazione di disdetta almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale.

E' prevista altresì la facoltà di recedere dal contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.

Il Contraente può comunicare la disdetta o il recesso direttamente dalla sezione "Le mie polizze" dall'Area Riservata del sito TIM myBroker S.r.l.

Contratto di Assicurazione Rami Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

TIM ProtezioneCyber

Data ultimo aggiornamento: 02.2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE ASSISTENZA (operante nelle Formule Silver – Gold – Platinum).

Net Insurance S.p.A. per il tramite di INTER PARTNER ASSISTANCE Services S.r.l. (società a cui ha affidato la gestione delle Prestazioni di Assistenza) offre all'Assicurato un servizio di Assistenza allo scopo di risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Oggetto della Garanzia Assistenza Digitale

La Società fornisce – da remoto o, se necessario, a domicilio – l'Assistenza Digitale che possa occorrere all'Assicurato per la soluzione di problemi di funzionamento dei propri Apparati Digitali "Home" e Apparati Digitali "Mobile" come definiti nel Glossario Assistenza Digitale.

Oggetto della Garanzia Assistenza Digitale

La Società fornisce – da remoto o, se necessario, a domicilio – l'Assistenza Digitale che possa occorrere all'Assicurato per la soluzione di problemi di funzionamento dei propri Apparati Digitali "Home" e Apparati Digitali "Mobile" come definiti nel Glossario Assistenza Digitale.

Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di Malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e all'eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (Formula Gold o Platinum)

Per gli eventi di Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online, la Garanzia non opera in caso di:

- Cyberbullismo o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che risiede normalmente con l'Assicurato; Cyberbullismo già iniziato o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale precedente all'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione; danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy;
- danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato; Cyberbullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili; Cyberbullismo o danno reputazionale causato all'interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
- danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell'interesse pubblico; danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di:
 - o enti di beneficenza,
 - o società con un fatturato superiore a 2 milioni di euro o con un bilancio superiore a 200 milioni di euro.

La Garanzia non opera, inoltre, in caso di danno alla reputazione della personalità quando questa sia:

- conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi;
- in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate.

SEZIONE ASSISTENZA (Formula Silver o Gold o Platinum)

Limiti di Indennizzo

- La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Carenza di 15 giorni, decorrendo dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza.
- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore
- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- la Società prende a carico massimo 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Mobile" e 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Home".

L'Assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana.

Interventi esclusi

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- Malf funzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- Malf funzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malf funzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- Danno accidentale.

Rischi esclusi

	Responsabilità La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (Formula Gold o Platinum)

Formula "GOLD"

Garanzia	Massimale	Scoperto / Franchigia
Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi	Fino a € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	20% del danno, con il minimo di € 350,00
Furto di identità;	Fino a € 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€150,00 per Sinistro.

Formula "PLATINUM"

Garanzia	Massimale	Scoperto / Franchigia
Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi	Fino a € 10.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	10% del danno, con il minimo di € 250,00
Furto di identità	Fino a € 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€150,00 per Sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto

TIM PROTEZIONE CYBER è una polizza che:

- protegge il Contraente ed il relativo Nucleo Familiare dal Furto dell'identità digitale, tutela la sua reputazione online e garantisce un rimborso in caso di sottrazione illecita di denaro da conti correnti e strumenti di pagamento;
- fornisce al Contraente ed al relativo Nucleo Familiare vari interventi di Assistenza nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente, del 50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



Sommario

GLOSSARIO	3
Definizioni generali	3
Definizioni specifiche della Garanzie	5
PREMESSA	9
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	9
Art. 2 - Effetto, durata e Disdetta dell'Assicurazione - Premio	9
Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso	10
Art. 4 - Aggravamento del Rischio	10
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione.....	10
Art. 6 - Forma delle comunicazioni	10
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro	10
Art. 8 - Risoluzione dell'Assicurazione.....	10
Art. 9 - Prova	11
Art. 10 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione	11
Art. 11 - Oneri fiscali	11
Art. 12 - Altre assicurazioni.....	11
Art. 13 - Esagerazione dolosa del Danno	11
Art. 14 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore.....	11
Art. 15 - Surrogazione	11
Art. 16 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	11
Art. 17 - Legge applicabile.....	11
Art. 18 - Termine di Prescrizione	11
Art. 19 - Rinvio alle norme di Legge.....	11
SEZIONE 1 – ASSISTENZA (FORMULA SILVER – GOLD – PLATINUM)	12
A CHI E' AFFIDATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA?.....	12
A QUALI PRESTAZIONI HO DIRITTO?.....	12
Art. 20 – Assistenza Digitale	12
Art. 21 - Operatività della Garanzia	14
Art. 22 - Limiti di Indennizzo	14
Art. 23 - Interventi esclusi.....	14
SEZIONE 2 - PERDITE PECUNIARIE	15
COSA È ASSICURATO?.....	15
Art. 24 - Oggetto dell'Assicurazione	15
Art. 25 - Condizioni di operatività della Garanzia	15
Art. 26 - Validità territoriale	16
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	16
Art. 27- Esclusioni di Garanzia	16
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	17
Art. 28 - Riduzione del Massimale assicurato	17
Art. 29 - Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo	17
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATORE?.....	18
Art. 30 - Che cosa fare in caso di Sinistro?.....	18
Art. 30.1 - Obblighi dell'Assicurato – Avviso di Sinistro.....	18
Art. 30.2 - In caso di Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi	18
Art. 30.3 - In caso di Furto di identità	19



Condizioni di Assicurazione TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

Art. 30.4 - In caso di Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online	19
Art. 31 - Procedura per la valutazione del danno.....	19
Art. 32 - Mandato ai Periti	19
Art. 33 - Pagamento dell'Indennizzo	20
Art. 34 - Valuta dei pagamenti.....	20



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

GLOSSARIO

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.lg. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

I termini che nel testo contrattuale rinviano alle "Definizioni Generali" ed alle "Definizioni Specifiche delle Garanzie" sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.

Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Gli Assicurati sono il Contraente ed i membri del relativo Nucleo Familiare.

Assicuratore o Società

L'Impresa di Assicurazioni Net Insurance S.p.A.

Assicurazione/Polizza

Il presente contratto di assicurazione.

Carenza

Periodo successivo alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione durante il quale non è operante la Garanzia.

Certificato di Polizza / Polizza

Il documento che prova l'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Assicuratore.

Contraente

La persona fisica, residente nella Repubblica Italiana, che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore e che paga il Premio.

Data di Decorrenza

Il momento da cui decorre l'Assicurazione.

Disdetta

Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare, alla scadenza, l'Assicurazione.

Distributori

TIM My Broker S.r.l., RUI B.000663181, sede legale in Via di Val Cannuta, 182, 00166 Roma, Codice Fiscale 1580872100, quale soggetto che entra in contatto con il Cliente, cura la fase pre-contrattuale e contrattuale, compreso l'incasso del Premio.

Tim my Broker opera in collaborazione con **Wallife Insurance S.r.l.** – RUI A000710058, sede legale Via Vittorio Veneto 116, 00187 – Roma – Italia, Codice Fiscale 16592051003.

Franchigia

Importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013

Massimale

La somma massima liquidabile dall'Assicuratore per ciascun Sinistro e comunque complessivamente per i danni conseguenti a Sinistri insorti nello stesso Anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi.

Nucleo familiare / Familiari

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto e stabilmente conviventi con il Contraente, come da certificato anagrafico di Stato di Famiglia.

Parte

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato in Polizza.

Perito

Libero professionista incaricato dall'Assicuratore di stimare l'entità del danno provocato dal Sinistro.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Prestazioni di Assistenza

L'assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Assicuratore tramite la Centrale Operativa Organizzativa, nel momento del bisogno.

Proposta di Assicurazione

La formale richiesta del Contraente di stipulare l'Assicurazione.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Residenza

Il luogo, in Italia, dove il Contraente ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico di Stato di Famiglia.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoperto

Percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato. Si applica per ogni Sinistro, se non è convenuto diversamente.

Esempio:

Scoperto = 25%;

Danno subito dall'Assicurato = € 4.000; Spese rimborsate all'Assicurato = € 3.000 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 25% del danno (€ 1.000).

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Definizioni specifiche della Garanzie

Apparato Digitale "Home"

Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'Assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale "Mobile"

Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell'Assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale connesso

Apparato digitale "Home" o "Mobile" collegato ad una rete internet.

Assistenza Digitale

Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto

Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come Cobrowsing o Videobrowsing), via chat oppure tramite mail. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Autenticazione a più fattori

L'utilizzo di due o più dei seguenti fattori per verificare l'identità di un utente: fattore di conoscenza, "qualcosa che un individuo conosce"; fattore di possesso, "qualcosa che un individuo possiede"; fattore biometrico, "qualcosa che un individuo è o è in grado di fare".

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber



Polizza individuale multirischi

Centrale Operativa

La struttura organizzativa di **INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.r.l.** - Via Carlo Pesenti 121 – 00156, Partita IVA: **15895641007** - Codice Fiscale: **15895641007, VIA CARLO PESENTI 121 - 00156 - ROMA (RM)**

PEC: ipasservices@pec.it, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

numero telefonico +39 06 42115332.

Cobrowsing

Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Commercio elettronico (e-commerce)

L'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Conto

Conto corrente bancario, un libretto di risparmio (o altra forma di deposito di risparmio), un conto di deposito di mercato monetario, un deposito rimborsabile a vista (deposito a risparmio libero) [o a scadenza/con preavviso], la posizione individuale della previdenza complementare, di cui sia titolare un Assicurato e che sia gestito direttamente o indirettamente da un'Istituzione Finanziaria, costituito al fine di essere utilizzato per scopi personali, familiari o generalmente attinenti la vita privata.

Cyberbullismo

Atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici (sms, e-mail, siti web, chat, ecc.).

Cyberstalking

Forma di molestia che si esercita attraverso mezzi di comunicazione online, come internet e dispositivi mobili. Si tratta di molestie, minacce, o altre forme di comportamento offensivo e insistente, ripetuto nel tempo, che può causare paura e ansia nella vittima. Le conseguenze possono essere gravi, impattando sulla salute mentale e sulla vita della vittima, anche se l'autore del reato opera solo nel mondo virtuale.

Danno accidentale

Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Danno da Sottrazione di Fondi

La perdita patrimoniale sofferta dall'Assicurato e causata da un Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi, equivalente all'ammontare dei fondi ovvero dei soldi, esclusi interessi e commissioni, oggetto di tale trasferimento.

Dispositivi di smarthome

IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

Fibra

Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore.

Furto

Il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi, o anche solamente tenti di

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber



Polizza individuale multirischi

impossessarsi, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Servizio servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore.

Furto di identità digitale

Furto di elementi identificativi dell'Assicurato verificatosi o derivante dall'utilizzo dello smartphone da parte di quest'ultimo. Per elementi identificativi si intende, a titolo esemplificativo, il nominativo dell'Assicurato, il Codice fiscale (o altro numero identificativo equivalente di assistenza sociale, emesso da un governo), o di qualsivoglia altro metodo o elemento di identificazione dell'Assicurato, che ha o potrebbe ragionevolmente comportare l'uso illecito di tali informazioni. Un Furto di Identità non include il furto o l'uso non autorizzato o illegale della ragione sociale e / o qualsiasi altro segno distintivo o metodo di identificazione della propria attività commerciale.

Istituzione Finanziaria

Istituto di credito, una banca, una banca di credito cooperativo, fondo pensione integrativo o qualsiasi altra entità che direttamente o indirettamente detiene un Conto appartenente all'Assicurato, o che emette un Dispositivo di Accesso e concorda con l'Assicurato di prestare un servizio di Trasferimento di fondi, che sia in entrambi i casi autorizzata ad operare in Italia.

Malfunzionamento

Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" e "Mobile" o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Phishing

Metodo ingannevole che spinge gli utenti a rivelare password, numeri di carte di credito e altre informazioni sensibili utilizzato da criminali che si spacciano per una istituzione legittima via e-mail, SMS o chiamate vocali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono considerati tentativi di phishing le seguenti modalità di truffa: SMISHING, VISHING, WHALING

Rete domestica

Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico e dell'impianto domestico stesso, relativi alla Residenza del Contraente.

Rete Wifi

Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Sistema di sicurezza

Software o hardware che fornisca almeno una protezione preventiva contro: virus e Malware, Phishing e Smishing (link e siti web dannosi), connessioni non sicure quando si accede a siti web di operazioni bancarie e di pagamento.

L'Assicurato ha il diritto di utilizzare un Sistema di sicurezza di sua scelta, purché fornisca il livello minimo di protezione sopra descritto. A titolo di esempio, può sceglierne uno tra quelli distribuiti da: AVG, Bitdefender, Kaspersky, McAfee, Norton, Panda.

Smishing

Lo Smishing è un attacco che, per la sua esecuzione, utilizza i messaggi di testo o SMS. Una tecnica comune di Smishing consiste nell'inviare ad un telefono cellulare tramite SMS un messaggio che contiene un collegamento cliccabile o un numero di telefono da richiamare.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber



Polizza individuale multirischi

Un esempio comune di attacco di Smishing è un messaggio SMS che sembra provenire dal proprio istituto bancario. Il contenuto afferma che il conto è stato compromesso e che è necessario rispondere immediatamente. L'attaccante chiede di verificare numero di conto corrente bancario, codice fiscale, ecc. Una volta che l'aggressore riceve le informazioni, acquisisce il controllo del conto bancario.

Trasferimento elettronico di fondi

Il trasferimento di fondi, avviati attraverso un terminale elettronico, uno smartphone, o un computer effettuato allo scopo di ordinare, istruire o autorizzare l'Istituzione Finanziaria ad addebitare o accreditare il Conto di un Assicurato. Il trasferimento elettronico di fondi include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i trasferimenti effettuati tramite dispositivi EFT-POS presenti presso i punti vendita;
- i trasferimenti o prelievi effettuati tramite bancomat;
- versamenti o prelievi di fondi;
- trasferimenti disposti tramite smartphone;
- trasferimenti derivanti da transazioni effettuate per il tramite di carte di debito o di credito, effettuate tramite un terminale elettronico.

Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi

Trasferimento di fondi effettuato elettronicamente dal Conto dell'Assicurato eseguito da una persona terza senza autorizzazione. Non costituisce Trasferimento Elettronico non autorizzato di Fondi (TEAF) quello eseguito:

- 1) da una persona a cui l'Assicurato abbia fornito il Dispositivo di Accesso al proprio Conto o le credenziali dello stesso, a meno che non si sia preventivamente notificato all'Istituto Finanziario che i trasferimenti effettuati da tale persona non siano più autorizzati e l'Istituzione Finanziaria sia in grado di individuarli;
- 2) con intento fraudolento da parte dell'Assicurato o di qualsiasi persona che agisca di concerto con lo stesso;
- 3) dall'Istituzione Finanziaria o dal suo dipendente; o
- 4) da qualsiasi conto relativo ad un'attività imprenditoriale o commerciale.

Vishing

Tipologia di attacco di phishing eseguito tramite una chiamata vocale.

Un esempio di attacco di vishing include una chiamata da parte di criminali che dichiarano di essere impiegati della vostra banca e vi comunicano un problema o un blocco sul vostro conto o sulla vostra carta. Vi chiedono di dimostrare che siete i legittimi proprietari fornendo i dati completi delle carte o del conto bancario in modo che possano controllarli nei loro database. A volte vi chiedono anche di fornire loro il codice di sicurezza che avete appena ricevuto via SMS, per verificare che il vostro telefono funzioni correttamente il PIN della vostra carta. Tutte queste informazioni consentono loro di effettuare acquisti online o trasferimenti fraudolenti a vostro nome.

Videobrowsing

Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per assisterlo in caso di Sinistro.

Whaling

Tipo di Phishing che prende di mira un CEO, un CFO o qualsiasi manager apicale di un settore o di una specifica azienda. Un esempio di Whaling include l'invio di un'e-mail che afferma che l'azienda sta per incorrere in conseguenze legali e che è necessario cliccare sul collegamento per ottenere maggiori informazioni. Il collegamento porta quindi a una pagina che richiede di inserire tutti i dati critici dell'azienda, come codice fiscale e numeri dei conti correnti bancari.



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

PREMESSA

TIM PROTEZIONE CYBER è una polizza che:

- protegge il Contraente ed il relativo Nucleo Familiare dal Furto dell'identità digitale, tutela la sua reputazione online e garantisce un rimborso in caso di sottrazione illecita di denaro da conti correnti e strumenti di pagamento;
- fornisce al Contraente ed al relativo Nucleo Familiare vari interventi di Assistenza nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Certificato di Polizza ed è prestata per i Capitali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate nel Certificato di Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in due Sezioni, secondo lo schema di cui al seguito.

Il pacchetto di coperture è opzionabile, a scelta del Contraente, nella Formula:

- Silver
- Gold
- Platinum

SEZIONE ASSISTENZA (operante nelle Formule Silver – Gold – Platinum)

- Assistenza Digitale.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (operante nelle Formule Gold – Platinum)

- Garanzia Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi
- Garanzia Furto di identità
- Garanzia Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

L'assunzione del Rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base delle dichiarazioni indicate nella Proposta di Assicurazione, fornite dal Contraente.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Effetto, durata e Disdetta dell'Assicurazione - Premio

L'Assicurazione ha durata annuale.

L'Assicurazione ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

In mancanza di Disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Il contratto di assicurazione prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Tale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso

Fermo il disposto dell'Art. 2, qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto di assicurazione.

Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dall'Assicurazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

Art. 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

Le comunicazioni indirizzate all'Assicuratore possono essere inviate a:

- alla Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia
oppure a:
- a Tim My Broker S.r.l., **relativamente a disdetta o recesso**, presso la sezione “Le mie polizze” dall'Area Riservata del sito www.timmybroker.it;
oppure a:
- Wallife Insurance S.r.l., **relativamente alle denunce di Sinistro della Sezione 2** (vedi art. 30.1), tramite:
 - posta ordinaria indirizzata a: Wallife Insurance – Ufficio Sinistri - Via Vittorio Veneto, 116 - 00186 Roma;
 - posta elettronica indirizzata a: sinistri@wallife.it;
 - posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: wallifeinsurance@legalmail.it.

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di Recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 8 - Risoluzione dell'Assicurazione

La Residenza del Contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di trasferimento della Residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, l'Assicurazione si risolve di diritto dalla data del trasferimento e l'Assicuratore rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, senza le imposte.



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

Art. 9 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

Art. 10 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 12 - Altre assicurazioni

Il Contraente / Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro, il Contraente / Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 13 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno modifica le tracce ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 14 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore

A nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore del Massimale assicurato.

Art. 15 - Surrogazione

Per quanto oggetto di Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei diritti / azioni dell'Assicurato nei confronti del responsabile del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 16 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di Residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 17 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 18 - Termine di Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

SEZIONE 1 – ASSISTENZA (FORMULA SILVER – GOLD – PLATINUM)

A CHI E' AFFIDATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA?

Premessa di affidamento

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sottoindicate relative alle Garanzie di **Assistenza Digitale**, è stata affidata dalla Società a:

Inter Partner Assistance Services S.r.l.

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero telefonico **+39 06 42115332**

La Società, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del Contratto di assicurazione.

Le Prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa. Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato o da un componente del suo Nucleo Familiare.

A QUALI PRESTAZIONI HO DIRITTO?

Art. 20 – Assistenza Digitale

Oggetto della Garanzia Assistenza Digitale

La Società fornisce – da remoto o, se necessario, a domicilio – l'Assistenza Digitale che possa occorrere all'Assicurato per la soluzione di problemi di funzionamento dei propri Apparati Digitali "Home" e Apparati Digitali "Mobile" come definiti nel Glossario Assistenza Digitale.

Qualora l'Assicurato, a causa di Malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del Malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di Malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di Danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber



Polizza individuale multirischi

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di Malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

In alternativa all'invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa – a proprio insindacabile giudizio -può organizzare l'invio di un corriere presso il domicilio dell'Assicurato per prelevare l'Apparato Digitale ed effettuare la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell'Apparato Digitale la Centrale Operativa organizza la consegna dello stesso presso l'Abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'Assicurato a causa di Malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto. La Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul Dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di Danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di Malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

- Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di Malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

La Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



Art. 21 - Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, in funzione **tutti i giorni lavorativi non festivi dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13**.

L'Assicurato, al momento in cui sorge la necessità di assistenza e comunque **non oltre il terzo giorno dall'evento**, deve contattare al numero **+39 06 42115332** la **Centrale operativa** affinché disponga l'intervento. Le spese sostenute dall'Assicurato, ma non autorizzate, non possono essere rimborsate.

L'eventuale intervento a domicilio viene organizzato entro le successive 24 ore.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo;
- telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail.

Art. 22 - Limiti di Indennizzo

- **La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Carenza di 15 giorni, decorrendo dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza.**
- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore
- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- la Società prende a carico **massimo 2 interventi per Anno assicurativo** sugli Apparati Digitali "Mobile" e 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Home".

L'Assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana.

Art. 23 - Interventi esclusi

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- Malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- Malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- Danno accidentale.

Responsabilità

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

SEZIONE 2 - PERDITE PECUNIARIE

COSA È ASSICURATO?

Art. 24 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione copre gli eventuali danni monetari sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Furto della propria identità digitale cui siano conseguiti eventi dannosi.

Sono coperti i seguenti eventi:

Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi

L'Assicuratore si impegna, entro i limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato del danno economico subito, a condizione che non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze, compresa l'Istituzione Finanziaria alla quale abbia richiesto il rimborso del medesimo ammontare di quanto sottratto illecitamente.

Furto di identità

La Garanzia sarà operativa a condizione che l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il Furto di Identità alle Autorità competenti entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato i seguenti costi, entro i limiti indicati in Polizza:

- a) il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per sottoporre nuovamente richieste di prestiti, finanziamenti o altre forme di credito che siano state respinte esclusivamente in ragione di un Furto di Identità;
- b) il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per la predisposizione di atti notori o altri documenti simili, ed altre spese connesse a questa necessità (es. chiamate telefoniche, spese di spedizione);
- c) il rimborso del costo effettivo relativo alla sostituzione dei documenti (es. patenti di guida, passaporti, carta di identità, certificati di matrimonio, certificati azionari) in ragione di un Furto di Identità (es. costo per ulteriori spese legali, dichiarazioni giurate).

Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato, entro i limiti indicati in Polizza:

- d) le spese necessarie per presentare istanza di oscuramento ai sensi di legge al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per porre fine all'azione di diffamazione e/o Cyber bullismo e/o Cyberstalking nei confronti dell'Assicurato;
- e) le spese necessarie per rivolgersi al Garante della Privacy se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non ha ottemperato all'oscuramento entro 48 ore dalla richiesta;
- f) le spese necessarie per le prime 10 ore di supporto psicologico la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al Cyberbullismo e/o Cyberstalking subito dall'Assicurato.

Art. 25 - Condizioni di operatività della Garanzia

La copertura assicurativa è valida a condizione che:

- il Contraente sia una persona fisica;
- l'Assicurato sia in grado di individuare e provare che il Furto di identità digitale sia avvenuto mediante accesso non autorizzato, ad esempio allegando l'e-mail di Phishing ricevuta;
- gli Apparati Digitali connessi siano costantemente aggiornati;
- gli Apparati Digitali connessi utilizzati dall'utente per le attività e i pagamenti online, siano dotati di un sistema di sicurezza valido e aggiornato;
- l'Assicurato adotti tecniche di Autenticazione a due fattori (2FA) o, in alternativa, effettui regolarmente la

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



modifica delle password di accesso.

Art. 26 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri insorti in tutto il mondo.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 27- Esclusioni di Garanzia

In riferimento agli eventi di accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi, la copertura assicurativa non opera nel caso in cui non siano soddisfatte le "Condizioni di operatività della Garanzia" di cui al precedente art. 25.

La Garanzia non opera nel caso in cui il danno economico sia:

1. stato totalmente rimborsato dall'Istituzione Finanziaria; in caso di rimborso parziale, la Garanzia opera per la differenza;
2. causato fraudolentemente dall'Assicurato o da persone che convivono con la persona assicurata;
3. derivante dal pagamento di riscatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
4. dovuto all'attivazione di abbonamenti (ad esempio canoni e contributi di adesione).

La Garanzia, inoltre, non opera in caso di Furto, perdita o smarrimento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o di Sinistri che abbiano causato la perdita di moneta virtuale (ec. Criptovalute, sistemi di pagamento in moneta virtuale).

Per eventi di Furto di identità, la Garanzia non opera in caso di danni indiretti, quali ad esempio perdite di chance o di profitto.

Per gli eventi di Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online, la Garanzia non opera in caso di:

5. Cyberbullismo o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che risiede normalmente con il Contraente;
6. Cyberbullismo già iniziato o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale precedente all'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione;
7. danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy;
8. danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato;
9. Cyberbullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili;
10. Cyberbullismo o danno reputazionale causato all'interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
11. danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell'interesse pubblico;
12. danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di:
 - enti di beneficenza,
 - società con un fatturato superiore a 2 milioni di euro o con un bilancio superiore a 200 milioni di euro.

La Garanzia non opera, inoltre, in caso di danno alla reputazione della personalità quando questa sia:

- conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi;
- in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate.



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 28 - Riduzione del Massimale assicurato

In caso di Sinistro, il Massimale assicurato si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Durata dell'Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Art. 29 - Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo

Qualunque Indennizzo corrisposto dall'Assicuratore viene effettuato previa detrazione della Franchigia prevista in polizza, per ogni singolo evento assicurato. L'Assicuratore non è tenuto a pagare una somma superiore a quanto effettivamente perduta dall'Assicurato in conseguenza del Sinistro e comunque non superiore al Massimale assicurato per ogni Garanzia riportati sul Certificato di Polizza.

Riepilogo di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo

Formula "GOLD"

Garanzia	Massimale	Scoperto / Franchigia
Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi	Fino a € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	20% del danno, con il minimo di € 350,00
Furto di identità	Fino a € 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€150,00 per Sinistro.

Formula "PLATINUM"

Garanzia	Massimale	Scoperto / Franchigia
Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi	Fino a € 10.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	10% del danno, con il minimo di € 250,00
Furto di identità	Fino a € 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	€150,00 per Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATORE?

Art. 30 - Che cosa fare in caso di Sinistro?

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi più avanti indicati.

Art. 30.1 - Obblighi dell'Assicurato – Avviso di Sinistro.

L'Assicurato che subisce un Sinistro a termini della presente Assicurazione ne informa tempestivamente l'Assicuratore, non appena ne viene a conoscenza e comunque non oltre TRE giorni da quel momento. L'Assicurato in caso di Sinistro deve altresì adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo i danni (es. bloccare conto o carta di credito), ivi comprese la denuncia alla Polizia Postale Italiana, ed alla Istituzione Finanziaria. L'Assicurato deve inoltre procedere, nel più breve tempo possibile, con l'invio delle ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui egli sia venuto a conoscenza, nonché di eventuali documenti e/o atti relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.

L'Assicurato può denunciare il Sinistro tramite:

- telefono, contattando Wallife Insurance S.r.l. al numero +39 06 929 156 91 e fornendo ogni informazione richiesta o comunque ritenuta necessaria per la descrizione del sinistro avvenuto;
- posta ordinaria indirizzata a: Wallife Insurance – Ufficio Sinistri - Via Vittorio Veneto, 116 - 00186 Roma oppure indirizzata a: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia;
- posta elettronica indirizzata a: sinistri@wallife.it;
- posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: wallifeinsurance@legalmail.it.

In assenza di comunicazione del Sinistro, l'Assicuratore non ha alcuna possibilità di procedere alla sua liquidazione.

L'Assicurato può richiedere informazioni sullo stato del Sinistro da lui denunciato chiamando il numero +39 06 929 156 91.

In caso di denuncia tardiva del Sinistro, e comunque oltre i TRE giorni dal momento della conoscenza del Sinistro, l'Assicuratore si riserva di non rispondere dei maggiori danni verificatisi rispetto al momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro.

Su richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato è tenuto a fornire qualsiasi documentazione in ordine alle modalità di accadimento del Sinistro e del danno subito.

Art. 30.2 - In caso di Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi

L'Assicurato deve:

1. adottare tutte le misure ragionevoli per impedire ulteriori perdite economiche (es. contattare immediatamente l'Istituzione Finanziaria che ha emesso il Dispositivo di accesso, o detiene il Conto dal quale sono stati effettuati i Trasferimenti non autorizzati;
2. cambiare le credenziali di accesso al Dispositivo o al Conto;
3. denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria;
4. richiedere il rimborso da parte dell'Istituzione Finanziaria della perdita economica sofferta;
5. inviare una comunicazione, anche via e-mail, con le informazioni richieste dall'Assicuratore ai fini dell'accertamento del danno economico subito;
6. fornire qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente al Sinistro che l'Assicuratore potrà richiedere;
7. fornire prova che un Sistema di sicurezza valido era installato, attivo e aggiornato nei dispositivi da lui utilizzati mentre leggeva l'e-mail di Phishing o l'sms di Smishing e avviava, eseguiva e autorizzava la transazione monetaria fraudolenta autorizzata a causa del phishing o dello smishing;
8. se ha optato per un Sistema di sicurezza valido di sua scelta, fornire le seguenti informazioni su di esso:
 - nome e versione;
 - prova di acquisto (se non si tratta di una versione gratuita);
 - contratto di licenza con l'utente finale;

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber



Polizza individuale multirischi

- documentazione del software con descrizione della protezione fornita;
9. fornire qualsiasi registro o cronologia di attività - del sistema operativo o di altre fonti - disponibile nei Dispositivi dell'utente e in grado di dimostrare che il Sistema di sicurezza era installato, attivo e aggiornato quando l'utente ha letto l'e-mail di Phishing o l'sms di Smishing e ha avviato, eseguito e autorizzato la transazione monetaria fraudolenta autorizzata a causa del Phishing o dello Smishing.

Art. 30.3 - In caso di Furto di identità

L'Assicurato deve:

1. inviare, non più tardi di 90 giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato dal Sinistro, la documentazione sul danno economico subito e fornisce le informazioni e/o la documentazione che dovesse essere richiesta;
2. adottare tutte le misure ragionevoli per mitigare o evitare le perdite risultanti dal Furto di Identità;
3. fornire tutta l'assistenza e la cooperazione che l'Assicuratore potrà richiedere per l'investigazione e la determinazione di eventuali perdite economiche.

Art. 30.4 - In caso di Cyberbullismo, Cyberstalking e danni alla reputazione online

L'Assicurato deve:

- richiedere al gestore della pagina di rimuovere o oscurare il contenuto ritenuto offensivo o denigratorio;
- qualora non fosse eliminato entro 24 ore, rivolgersi al Garante della Privacy;
- denunciare l'accaduto all'autorità di sicurezza pubblica.

Art. 31 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 32 - Mandato ai Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate ai sensi dell'art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio";
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 30.1 e seguenti;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 31 - "Procedura per la valutazione del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.



Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Cyber

Polizza individuale multirischi

Art. 33 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

Art. 34 - Valuta dei pagamenti

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.



Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.